

MCF

Dipartimento Amministrazione e Patrimonio
8° - PATRIMONIO

Ai Comitati Regionali CRI
LORO SEDI

Circolare n. 0014422/07 del 28/2/07

1

Procedura ex art. 12 D.Lgs. 22/1/04 n. 42 – Beni Culturali.-

Come noto, il patrimonio dell'Associazione – per la maggior parte risalente a oltre cinquant'anni – è sottoposto a tutela “*ope legis*” finché non intervenga l'accertamento formale – confirmatorio o liberatorio – dell'interesse culturale da parte della competente Direzione Regionale per i Beni Culturali, cosiddetta “verifica dell'interesse culturale” sancito dall'art. 12 del D.Lgs. 22/1/04 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

In conseguenza di quanto sopra, **l'esecuzione di opere e di lavori di qualunque genere, nonché l'alienazione** di tali beni è soggetta all'autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (art. 21 comma 4 e art. 55 comma 1 del citato Codice). In assenza, pertanto della citata autorizzazione – subordinata al preventivo accertamento sulla sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico – **nessun immobile può essere alienato, ristrutturato o conservato.**

L'attivazione del procedimento di verifica dell'interesse culturale deve avvenire, ai sensi del D.D.I. 6/2/04 e successivo 28/2/05, attraverso una specifica procedura on-line programmata per far confluire i dati relativi a ciascun immobile – o unità immobiliari che lo compongono – esclusivamente mediante compilazione di dettagliata modulistica (modello

informatico), anche disponibile sul sito Web del Ministero per i Beni Culturali (MIBAC), all'indirizzo del sito www.beniculturali.it.

Lo scrivente Servizio per le relative incombenze informatiche ed amministrative che deriveranno dall'attivazione di tale procedura, non può far altro che far riferimento a codesti Comitati Regionali, i quali faranno tramite con le varie Direzioni Regionali della Soprintendenza, ciascuno per gli immobili ricadenti nella Regione di propria competenza.

Allo scopo, vengono di seguito fornite indicazioni metodologiche generali (di massima) che, potrebbero tornare utili per la collaborazione che si richiede.

Ciascun Comitato Regionale C.R.I. dovrà provvedere – in via prioritaria – a prendere contatti con la competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, al fine di sottoscrivere con la stessa un “*protocollo d'intesa*” nel quale verranno concordati i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di proprietà dell'Associazione ricadenti nell'ambito della propria Regione; copia dell'accordo sottoscritto dovrà essere inviato alla sede centrale.

Dopo la sottoscrizione del suddetto accordo, verrà assegnata una password di accesso per il caricamento in via informatica dei dati relativi agli immobili o unità immobiliari per i quali si richiede la verifica dell'interesse culturale; nell'**allegato A** del D.D.I. 6/2/04 – compiegato alla presente circolare – nella **sezione A1** sono riportate le modalità operative per l'inserimento dei dati on-line, mentre nella **sezione A2** dello stesso allegato è tracciata la struttura degli elenchi e delle schede descrittive da compilare.

Ultimate le operazioni di trasmissione via informatica, dovrà essere inviata – utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line – alla Direzione Regionale per i Beni Culturali la copia cartacea della medesima documentazione (stampata dal programma informatico) a mezzo raccomandata a/r o tramite corriere, in modo da avere certezza della

ricezione; si rammenta a riguardo che il solo inserimento telematico non costituisce avvio del procedimento né indicazione della decorrenza complessiva dei termini dello stesso, che ha inizio dalla data di ricezione della copia cartacea da parte della Direzione Regionale di Beni Culturali, la quale deve concludere – entro 120 gg. – il procedimento avviato. A conclusione dell'iter suddetto la stessa Direzione Regionale dichiara o meno l'interesse ex D.Lgs 42/2004 direttamente sul sito informatico www.beniculturali.it ed emette il decreto formale (eventuale) che verrà notificato all'Ente proprietario. Allo spirare dei 120 gg. se la Direzione Regionale per i Beni Culturali non ha formulato il parere ovvero non ha richiesto ulteriore documentazione integrativa, la procedura di verifica si intende conclusa con esito negativo ed il bene non deve considerarsi soggetto a tutela e, quindi, alle disposizioni del D. L.gs. 42/04 (di conseguenza la sua alienazione e/o ristrutturazione non è subordinata all'autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (artt. 21 e ss. – 55 e seguenti).

In via generale, va precisato che la suddetta procedura – oltre ad essere – come detto – obbligatoria per l'ottenimento dell'autorizzazione a vendere, nonché dell'autorizzazione a procedere per gli interventi edilizi, garantisce l'espletamento delle procedure in tempi più rapidi e permette anche di conoscere “a monte” la situazione storico, culturale e tecnica di ciascun cespite dell'Associazione.

Considerato, infine, il rilevante patrimonio nazionale dell'Ente, compatibilmente con i diversi accordi sottoscritti con le Direzioni Regionali per i Beni Culturali, verrà data naturalmente priorità a quei cespiti per i quali risulta già avviata o in procinto di avviarsi la procedura di vendita ovvero gli interventi edilizi.

Ferma restando, pertanto, la priorità di cui sopra, tutti gli immobili (o unità immobiliari) che risultano di proprietà dell'Associazione e che, naturalmente, presentano il

presupposto dell'epoca di realizzazione cinquantennale, dovranno essere via via sottoposti alla verifica dell'interesse storico, ivi compresi i terreni e le sedi C.R.I..

L'avvio della procedura per tutti gli immobili del patrimonio dell'Ente, così come l'esito della verifica stessa, dovranno essere resi noti allo scrivente.

Sarà cura di codesti Comitati Regionali provvedere alla catalogazione della documentazione acquisita per ciascun immobile, nonché alla conservazione della stessa per l'eventuale utilizzo che di volta in volta si rendesse necessario.

Al fine dell'immediato seguito e del buon esito della presente, si confida nella più ampia e fattiva collaborazione di codesti Comitati Regionali e si fornisce fin d'ora la disponibilità del Servizio 8° - Patrimonio per qualsiasi delucidazione ritenuta utile.

Allo scopo si fornisce il nominativo della Sig.ra Ferretti, quale responsabile del procedimento (tel. 06/48881927 – fax 06/48881971 – mariac.ferretti@cri.it - s8@cri.it).

Distinti saluti.

Il Dirigente Delegato
(Dott.ssa Maria Rita Porta)
F.to Porta

Responsabile del Procedimento
(Maria Cristina Ferretti)
f.to Ferretti